



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2770 di data 4 novembre 2019

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione alla realizzazione di una struttura artistica temporanea costituita da un igloo auditorium in ghiaccio, in località Passo Paradiso, nella stazione sciistica di Passo Tonale - Presena, in Comune di Vermiglio.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Giorgio CESTARI | - Presidente f.f. |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Alberto CIPRIANI | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri e Antonio Nicolussi del Servizio impianti a fune e piste da sci e Matteo Merzliak del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Premesso che l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5 "Approvazione del nuovo piano urbanistico provinciale", ha previsto, tra l'altro, che attrezzature di servizio e infrastrutture strettamente connesse allo svolgimento degli sport invernali e altre funzioni e infrastrutture ammissibili nelle aree sciabili siano ammesse solo previo accertamento della loro stretta connessione o compatibilità con lo svolgimento degli sport invernali, nell'ambito delle procedure autorizzative previste dalle norme provinciali in materia.

Considerato che con l'art. 101 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, approvato con il Decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg, sono state approvate le disposizioni in materia di edificazione nelle aree sciabili, attuative dell'art. 35 sopra citato.

Vista la domanda pervenuta in data 18 ottobre 2019, con la quale il Consorzio Adamello Ski, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Fratelli Calvi, 53, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione alla realizzazione di una struttura artistica temporanea costituita da un igloo auditorium in ghiaccio, in località Passo Paradiso, nella stazione sciistica di Passo Tonale - Presena, in Comune di Vermiglio.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Fabiano Carolli e del dott. ing. Manuel Veronesi, datati ottobre 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede la realizzazione di una struttura artistica temporanea, per un periodo di circa 3 mesi durante la stagione invernale 2019/2020, costituita da un igloo auditorium in ghiaccio con una capienza massima di circa 250 persone, ricavato sulla sinistra orografica del tratto terminale della pista da sci n. 7/3/13 denominata "Presena - Paradiso", in località Passo Paradiso, nella stazione sciistica di Passo Tonale - Presena, in Comune di Vermiglio. Detta struttura, che si estenderà per circa 41 m di lunghezza e 21 m di larghezza, verrà completamente costruita con l'apporto di neve artificiale che andrà poi a trasformarsi in ghiaccio, procedendo con le seguenti fasi:

- produzione della neve artificiale necessaria per la realizzazione dell'opera;
- installazione di una struttura con elementi gonfiabili in materiale plastico costituita da n. 3 cupole interconnesse, ciascuna con un diametro di circa 8 m ed un'altezza di circa 4,5 m;
- ricoprimento della struttura gonfiabile con progressivi strati di neve artificiale fino a raggiungere lo spessore necessario per l'integrità strutturale;
- ad avvenuta trasformazione della neve in ghiaccio, rimozione degli elementi gonfiabili e modellamento della struttura con l'ausilio di motoseghe, pale ed altri attrezzi vari adatti a lavorare il ghiaccio;
- inserimento delle attrezzature necessarie quali ringhiere a mano, tappeti antiscivolo, segnali di emergenza, porte, impiantistica di illuminazione e per gli spettacoli;
- a struttura ultimata, ispezione da parte di personale apposito che ne certifica la stabilità e l'idoneità all'apertura al pubblico.

Preso atto dell'esito positivo del procedimento di verifica preventiva della Valutazione d'incidenza di cui al D.P.P. n. 50-157Leg del 3 novembre 2008, dovuto per il rilascio di autorizzazioni ad effettuare interventi ricadenti in aree protette catalogate come ZSC (Zone Speciali di Conservazione), in tal caso nella ZSC "Vermiglio Folgarida", comunicato dal Servizio sviluppo sostenibile e aree protette al soggetto richiedente con nota prot. n. 631356, di data 14 ottobre 2019.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- visto l'art. 35 delle norme di attuazione della l.p. 27 maggio 2008, n. 5;
- vista la l.p. 4 agosto 2015, n. 15;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- visto il Regolamento urbanistico-edilizio provinciale (*decreto del Presidente della Provincia n. 8-61/Leg*);
- ai sensi dell'articolo 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7, ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare il Consorzio Adamello Ski, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Fratelli Calvi, 53, **alla realizzazione temporanea, per la sola stagione invernale 2019/2020**, della struttura artistica costituita da un igloo auditorium in ghiaccio, in località Passo Paradiso, nella stazione sciistica di Passo Tonale - Presena, in Comune di Vermiglio, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di dare atto che, ai fini della realizzazione dell'opera di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
3. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre al Servizio sviluppo sostenibile e aree protette venga inviata copia della presente deliberazione;
4. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/SD/fr